



Associazione Nazionale Consulenti del lavoro
UP di Brindisi
www.ancl.it

Consiglio Provinciale dell'Ordine Consulenti del lavoro
BRINDISI
www.consulentidellavoto.br.it

LE NOVITA' FISCALI DEL PERIODO

Giovedì 24 ottobre 2013

BRINDISI

A CURA DI:

Dott. Paolo Ricci – Dottore Commercialista in Roma

DECRETO DEL FARE

D.L. n. 69 del 21.06.2013 convertito dalla legge n. 98 del 9.08.2013 pubblicata sulla G.U. del 20.08.2013

- Art. 50/bis: comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti Iva
- Art. 51: soppressione obbligo del modello 770 mensile
- Art. 51/bis: ampliamento dell'assistenza fiscale
- Art. 52: modifiche in materia di riscossione

DECRETO DEL FARE

Art. 50/bis

Disposizioni in materia di semplificazione fiscale:

- 1) dal 1 gennaio 2015 i soggetti titolari di partita Iva potranno inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e di cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento o in diminuzione nonché l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri;
- 2) in caso di opzione l'invio dei dati dovrà essere quotidiano.



DECRETO DEL FARE

Art. 50/bis

Disposizioni in materia di semplificazione fiscale

Chi opterà per tale regime otterrà in premio l'ottenimento di minori adempimenti fiscali ossia verrà esonerato dall'invio:

- 1) della comunicazione per lo “spesometro”;
- 2) della comunicazione per le operazioni con operatori economici black-list;
- 3) della comunicazione per le operazioni realizzate senza applicazione dell'Iva.

DECRETO DEL FARE

Art. 51

Disposizioni in materia di semplificazione fiscale

E' stata definitivamente abrogata la norma riguardante l'obbligo della presentazione mensile del modello 770 per tutti i sostituti d'imposta



DECRETO DEL FARE

Art. 51/bis

Possibilità per i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, in assenza di un sostituto d'imposta che sia tenuto ad effettuare il conguaglio, di adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando la dichiarazione mediante il modello 730 ai CAF e agli altri soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale.



DECRETO DEL FARE

Art. 51/bis

Le modalità di attuazione di questa nuova disposizione sono state individuate con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 agosto 2013 e nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28 del 22 agosto 2013.



DECRETO DEL FARE

Art. 51/bis

Dall'anno 2014: se dalle dichiarazioni mod. 730 emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici oppure entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento consegna il mod. F24 compilato al contribuente che dovrà ottemperare secondo i metodi classici (banca o poste).



DECRETO DEL FARE

Art. 51/bis

Dall'anno 2014: se dalle dichiarazioni mod. 730 emerge un credito, l'Amministrazione finanziaria provvederà al relativo rimborso sulla base del risultato finale della dichiarazione (necessità di comunicare gli estremi bancari e/o postali per l'erogazione del rimborso).



DECRETO DEL FARE

Art. 51/bis

Dall'anno 2013:

- 1) la dichiarazione mod. 730 poteva essere presentata dal 2 al 30 settembre 2013;
- 2) il mod. 730 era ammesso solo nel caso in cui dallo stesso emergeva un credito;
- 3) il rimborso verrà erogato sulla base del risultato finale della dichiarazione (necessità di comunicare gli estremi bancari e/o postali per l'erogazione del rimborso).



DECRETO DEL FARE

Art. 52

Modifiche in materia di riscossione

Incremento del numero delle rate fino a 120 mesi nel caso in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.



DECRETO DEL FARE

Art. 52

Modifiche in materia di riscossione

Ai fini della concessione della maggiore rateazione a 120 mesi si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- 1) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- 2) valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione richiesto (120 mesi).



DECRETO DEL FARE

Art. 52

Modifiche in materia di riscossione

Non si decade più dalla rateazione nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive.

La decadenza dalla rateazione avverrà solo nel caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive.



DECRETO DEL FARE

Art. 52

Modifiche in materia di riscossione

Espropriazione immobiliare

L'immobile adibito ad abitazione principale, comprovato da iscrizione anagrafica, del debitore non potrà essere oggetto di espropriazione qualora sia l'unico posseduto e non abbia le caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al D.M. 2.8.1969 ovvero di categorie catastali A/8 e A/9.



DECRETO DEL FARE

Art. 52

Modifiche in materia di riscossione

Espropriazione immobiliare

L'espropriazione potrà aver luogo, ad di fuori dei casi previsti nella precedente diapositiva, solo successivamente a sei mesi dall'iscrizione ipotecaria, senza che il debito sia stato estinto, e a condizione che lo stesso sia superiore a 120 mila euro.



DECRETO DEL FARE

Art. 52

Modifiche in materia di riscossione

Espropriazione

L'espropriazione non potrà, comunque, aver luogo per uno specifico paniere di beni definiti "essenziali".

Il paniere di detti beni dovrà essere individuato con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con l'ISTAT.



DECRETO DEL FARE

Art. 52

Modifiche in materia di riscossione

Pignorabilità beni dei soggetti Iva

I beni per lo svolgimento dell'attività professionale o d'impresa potranno essere pignorati nei limiti di 1/5 qualora il valore di presumibile realizzo degli altri beni pignorati non sia sufficiente per soddisfare il credito.



DECRETO DEL FARE

Art. 52

Modifiche in materia di riscossione

Pignorabilità

La vendita da parte del contribuente del bene pignorato ad un prezzo non inferiore a quello stabilito è consentita in prima persona fino a 5 giorni prima della data fissata per il primo incanto ovvero fino al giorno precedente nel caso di secondo incanto.



DECRETO DEL FARE

Art. 52

Modifiche in materia di riscossione

Pignoramento di crediti verso terzi

E' stato esteso da 15 a 60 giorni il periodo di tempo oltre il quale l'agente della riscossione impartisce l'ordine al terzo di pagare direttamente all'agente le somme spettanti al contribuente debitore.



DECRETO DEL FARE

Art. 52

Modifiche in materia di riscossione

Nomina di un perito

Su istanza del debitore o dell'agente della riscossione il giudice può disporre, nel caso in cui ritenga che il valore del bene sia manifestamente inadeguato, la nomina di un esperto per la corretta valutazione del bene.



BONUS RISTRUTTURAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO

D.L. n. 63 del 04.06.2013 convertito dalla legge n. 90 del 3.08.2013 pubblicata sulla G.U. del 03.08.2013

- Art. 6, comma 3/bis: attestato di prestazione energetica
- Art. 14: risparmio energetico
- Art. 16, comma 1: proroga ristrutturazione edilizia
- Art. 16, comma 1/bis: interventi antisismici
- Art. 16, comma 2: bonus arredi

BONUS RISTRUTTURAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO

Art. 6, comma 3/bis – Attestato di prestazione energetica

L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti



BONUS RISTRUTTURAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO

Art. 14 – Risparmio energetico

L'aliquota del 55% è stata elevata al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 per interventi effettuati sullo stesso immobile.



BONUS RISTRUTTURAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO

Art. 14 – Risparmio energetico

Tipologia di agevolazione	Dall'1.1.2012 al 5.6.2013	Dal 6.6.2013 al 31.12.2013
Pannelli solari per la produzione di acqua calda	Detrazione del 55%, con limite di spesa di euro 109.090,91 e di detrazione di 60mila euro	Detrazione del 65%, con limite di spesa di euro 92.307,69 e di detrazione di 60mila euro
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione	Detrazione del 55%, con limite di spesa di euro 54.545,45 e di detrazione di 30mila euro	Detrazione del 65%, con limite di spesa di euro 46.153,84 e di detrazione di 30mila euro
Pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia	Detrazione del 55%, con limite di spesa di euro 54.545,45 e di detrazione di 30mila euro	Detrazione del 65%, con limite di spesa di euro 46.153,84 e di detrazione di 30mila euro, dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 63



BONUS RISTRUTTURAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO

Art. 14 – Risparmio energetico

Tipologia di agevolazione	Dall'1.1.2012 al 5.6.2013	Dal 6.6.2013 al 31.12.2013
Scaldacqua a pompa di calore	Detrazione del 55%, con limite di spesa di euro 54.545,45 e di detrazione di 30mila euro	Detrazione del 65%, con limite di spesa di euro 46.153,84 e di detrazione di 30mila euro, dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 63
Strutture opache verticali, orizzontali, finestre comprensive di infissi	Detrazione del 55%, con limite di spesa di euro 109.090,91 e di detrazione di 60mila euro	Detrazione del 65%, con limite di spesa di euro 92.307,69 e di detrazione di 60mila euro
Riqualificazione energetica generale di edifici	Detrazione del 55%, con limite di spesa di euro 181.818,18 e di detrazione di 100mila euro	Detrazione del 65%, con limite di spesa di euro 153.846,15 e di detrazione di 100mila euro



BONUS RISTRUTTURAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO

Art. 14 – Risparmio energetico

Tipologia di agevolazione	Dall'1.1.2012 al 5.6.2013	Dal 6.6.2013 al 30.06.2014
Interventi precedentemente descritti su parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari del condominio	Detrazione del 55%, con i limiti di spesa dei punti precedenti	Detrazione del 65%, con i limiti di spesa dei punti precedenti



BONUS RISTRUTTURAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO

Art. 16, comma 1 – Proroga ristrutturazione edilizia

E' stata disposta la proroga dell'innalzamento dell'aliquota dal 36% al 50% e l'innalzamento del limite di spesa da 48.000 a 96.000 fino al 31.12.2013.

Senza la suddetta proroga l'agevolazione sarebbe scaduta il 30.06.2013 con immediato abbassamento dell'aliquota al 36% e massimale di spesa di 48.000 euro dall'1.7.2013.



BONUS RISTRUTTURAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO

Art. 16, comma 1 – Proroga ristrutturazione edilizia

Tipo di intervento	Fino al 25.06.2012	Dal 26.6.2012 al 31.12.2013	Dal 1.1.2014
Manutenzioni straordinarie, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia su abitazioni (anche manutenzioni ordinarie su parti comuni condominiali). Ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi. Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. Eliminazione delle barriere architettoniche. Prevenzione degli atti illeciti di terzi. Cablatura di edifici. Contenimento dell'inquinamento acustico. Misure antisismiche e opere per la messa in sicurezza statica. Bonifica dall'amianto. Riduzione degli infortuni domestici. Risparmi energetici (incluso fotovoltaico). Acquisto abitazioni in fabbricati ristrutturati.	Detrazione del 36% con limite di spesa di 48 mila euro	Detrazione del 50% con limite di spesa di 96 mila euro	Detrazione del 36% con limite di spesa di 48 mila euro



BONUS RISTRUTTURAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO

Art. 16, comma 1/bis – Interventi antisismici

Con la conversione in legge del D.L. n. 63/2013 la percentuale sale al 65% con un tetto di spesa di euro 96 mila per gli interventi antisismici e per la messa in sicurezza degli edifici ricadenti nelle zone ad alta pericolosità sismica (zone 1 e 2 dell'allegato A, Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.3.2003)



BONUS RISTRUTTURAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO

Art. 16, comma 1/bis – Interventi antisismici

ATTENZIONE

Gli interventi devono riguardare solo le costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive

Sono agevolabili nella misura del 65%
le spese sostenute dal 4.8.2013 al 31.12.2013



BONUS RISTRUTTURAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO

Art. 16, comma 2 – Bonus arredi

Chi usufruisce della detrazione del 50% per gli interventi edilizi può beneficiare di una ulteriore detrazione d'imposta relativa all'acquisto dei mobili ed arredi nonché di grandi elettrodomestici destinati a servizio dell'immobile oggetto dei lavori



BONUS RISTRUTTURAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO

Art. 16, comma 2 – Bonus arredi

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10mila euro ed è ripartita tra gli aventi diritto



BONUS RISTRUTTURAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO

Art. 16, comma 2 – Bonus arredi

La norma non prevede nessuna specificazione riguardo la tipologia di mobili ammessi al beneficio ma la Circ. n. 29/2013 afferma che devono ritenersi detraibili tutte le spese sostenute per l'acquisto di arredi come, ad esempio, letti, materassi, armadi, librerie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, ecc.



BONUS RISTRUTTURAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO

Art. 16, comma 2 – Bonus arredi

Per quanto riguarda gli elettrodomestici, la detrazione si applica sull'acquisto, Iva inclusa, di tutti i grandi elettrodomestici a servizio dell'immobile oggetto dei lavori quali, ad esempio, lavatrici, frigoriferi, forni, piani cottura e televisori (?) purché di classe energetica non inferiore ad A+ (A per i forni) e acquistati nel periodo che va dal 6.6.2013 al 31.12.2013



BONUS RISTRUTTURAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO

Art. 16, comma 2 – Bonus arredi

Spese di trasporto e montaggio

Tra le spese sulla quale calcolare la detrazione d'imposta vi rientrano, sempre entro il limite complessivo dei 10mila euro, anche le spese di trasporto e montaggio.

E' agevolato solo l'acquisto di mobili ed elettrodomestici nuovi, il che dovrebbe escludere, tra gli altri, gli oggetti d'antiquariato



BONUS RISTRUTTURAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO

Art. 16, comma 2 – Bonus arredi

Complementi d'arredo

Il bonus si applica agli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario “*complemento dell'arredo*” dell'immobile ristrutturato.

Sono esclusi, però, gli acquisti di tende, tendaggi ed altri complementi d'arredo



BONUS RISTRUTTURAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO

Art. 16, comma 2 – Bonus arredi

Ordine dei lavori

Secondo la Circolare n. 29/2013 è possibile applicare la detrazione anche sulle spese per l'acquisto degli arredi sostenute prima di quelle per il recupero edilizio.

L'importante è che i lavori edilizi siano iniziati prima dell'acquisto dei mobili: fanno fede i titoli edilizi o, in mancanza, un'autocertificazione del contribuente ex DPR n. 445/2000



BONUS RISTRUTTURAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO

Art. 16, comma 2 – Bonus arredi

Lavori su parti condominiali

Diversamente da quanto previsto con il bonus del 2009, anche i lavori sulle parti comuni condominiali, compresa la manutenzione ordinaria, danno diritto alla detrazione.

Attenzione: si deve trattare di mobili e grandi elettrodomestici destinati alle parti comuni (ad esempio l'alloggio del portiere).



BONUS RISTRUTTURAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO

Art. 16, comma 2 – Bonus arredi

Modalità di pagamento

Secondo la circolare n. 29/2013 il pagamento può avvenire in due modi:

- 1) bonifico “*parlante*” sullo stesso modulo di quelli utilizzati per la detrazione fiscale del 50% e con la stessa causale;
- 2) carta di credito o bancomat.

Attenzione: non è possibile saldare il conto con assegni, contanti o altre forme di pagamento



IMU E FISCALITA' IMMOBILIARE

**D.L. n. 102 del 31.08.2013 pubblicato sulla
G.U. del 31.08.2013**

- Art. 1: abolizione prima rata IMU 2013
- Art. 2: modifiche alla disciplina IMU
- Art. 4: riduzione aliquota cedolare secca
- Art. 12: riduzione detraibilità premi assicurativi

IMU E FISCALITA' IMMOBILIARE

Art. 1 – Abolizione prima rata IMU 2013

Eliminata definitivamente la prima rata IMU 2013 per:

- 1) abitazioni principali e relative pertinenze (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- 2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari e alloggi assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
- 3) terreni agricoli e fabbricati rurali.



IMU E FISCALITA' IMMOBILIARE

Art. 1 – Abolizione prima rata IMU 2013

Si ricorda che l'abolizione dal pagamento vale solo per un immobile in quanto per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel N.C.E.U. come unica unità immobiliare.

Quindi il contribuente può beneficiare dell'esclusione dal pagamento solo per un immobile anche se utilizza di fatto più unità immobiliari distintamente iscritte in catasto a meno che non provveda all'accatastamento unitario



IMU E FISCALITA' IMMOBILIARE

Art. 1 – Abolizione prima rata IMU 2013

Si ricorda che la normativa IMU attribuisce potestà regolamentare ai comuni nell'assimilare ad abitazione principale l'immobile posseduto da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e ai residenti all'estero relativamente all'unica unità immobiliare posseduta e non locata.

Se il comune ha riconosciuto tale assimilazione anche questi ultimi soggetti potranno beneficiare dell'esclusione dal pagamento IMU



IMU E FISCALITA' IMMOBILIARE

Art. 2 – Modifiche alla disciplina IMU

Modificata la disciplina IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

Dal 2014 saranno esenti dall'IMU fino a quando permane la destinazione alla vendita e non risultano locati, a prescindere da quando i lavori sono ultimati. Inoltre, non è dovuta la seconda rata IMU 2013



IMU E FISCALITA' IMMOBILIARE

Art. 2 – Modifiche alla disciplina IMU

Trattamento di favore per alcuni contribuenti

Il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e alla carriera prefettizia, residente per ragioni d'ufficio nel luogo dove presta servizio e non nell'immobile di proprietà, potrà beneficiare del trattamento agevolato previsto per l'abitazione principale in riferimento all'unico immobile posseduto, se non concesso in locazione, a prescindere dal requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica



IMU E FISCALITA' IMMOBILIARE

Art. 4 – Riduzione aliquota cedolare secca

Dal periodo d'imposta 2013, l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta, dai locatori che optano per l'applicazione del regime opzionale della cedolare secca, sugli affitti percepiti in dipendenza di contratti “*a canone concordato*” cioè con corrispettivo regolato in base ad accordi territoriali tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini passa dal 19 al 15%.



IMU E FISCALITA' IMMOBILIARE

Art. 12 – Riduzione detraibilità premi assicurativi

Ridotto l'ammontare del premio relativo alla detraibilità delle assicurazioni (rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana), compresi i premi vita e infortuni stipulati o rinnovati entro il 2000.

Periodo d'imposta	Limite max sul quale applicare la detrazione d'imposta del 19%
2012	Euro 1.291,14
2013	Euro 630,00
2014	Euro 230,00



CREDITI IVA

Circolari ministeriali n. 34/2012 e 21/2013

Il credito Iva maturato in annualità per la quale la dichiarazione è stata omessa non può essere utilizzato in detrazione nelle dichiarazioni successive.

L'utilizzo del credito da parte del contribuente comporta l'emissione di una comunicazione di irregolarità con applicazione delle sanzioni ed interessi.



CREDITI IVA

Circolari ministeriali n. 34/2012 e 21/2013

Tuttavia con la Circ. n. 34/2012 l'Agenzia delle entrate ebbe a precisare che qualora venga definita l'obbligazione mediante il pagamento delle somme richieste dall'Ufficio e il credito, ancorché non dichiarato, risulti effettivamente spettante, il contribuente è ammesso al rimborso dell'eccedenza medesima



CREDITI IVA

Circolari ministeriali n. 34/2012 e 21/2013

Tale comportamento comportava, in sostanza, un primo esborso del credito vantato, oltre a sanzioni ed interessi, ed un successivo rimborso dell'importo del credito previo riconoscimento da parte dell'Ufficio.

Per evitare l'esborso i contribuenti si sono attivati creando notevoli contestazioni e l'Agenzia delle Entrate è corsa ai ripari con l'emanazione della Circolare n. 21/2013



CREDITI IVA

Circolari ministeriali n. 34/2012 e 21/2013

Ora, a seguito del ricevimento della comunicazione di irregolarità, se il contribuente ritiene che il credito non dichiarato sia fondatamente ed effettivamente spettante, può attestare l'esistenza contabile, mediante la produzione all'Ufficio competente (entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione) di idonea documentazione (esibizione dei registri Iva e relative liquidazioni, dichiarazione Iva cartacea omessa, fatture e ogni altra documentazione ritenuta utile)



CREDITI IVA

Circolari ministeriali n. 34/2012 e 21/2013

In questo modo l'Ufficio potrà accertare immediatamente il credito Iva spettante e riconoscerlo direttamente in diminuzione della comunicazione di irregolarità recapitata al contribuente ed emettendo una nuova comunicazione definitiva.



CREDITI IVA

Circolari ministeriali n. 34/2012 e 21/2013

Restano comunque dovute la sanzione e gli interessi sulla parte di credito effettivamente utilizzata.

Laddove si provveda al pagamento della nuova comunicazione entro i 30 gg. dal ricevimento si potrà beneficiare della riduzione ad un terzo così come previsto dal comma 2, art. 2 del D.lgs. n. 462/97



CREDITI IVA

Circolari ministeriali n. 34/2012 e 21/2013

Da notare che l'appuramento dell'esistenza contabile del credito può essere effettuato esclusivamente **dall'ufficio competente** nei confronti del contribuente, che è, in tal modo, nella condizione di poter valutare l'opportunità di effettuare o segnalare tempestivamente all'ufficio controlli, eventuali riscontri sostanziali in merito all'effettiva esistenza del credito.



VERSAMENTI E RAVVEDIMENTI

Circolare ministeriale n. 27/2013

- 1) Insufficiente versamento dell'imposta e della maggiorazione nel "*termine lungo*"
- 2) Efficacia del ravvedimento in presenza di carenti versamenti
- 3) Carenti versamenti degli importi dovuti a seguito della definizione dell'accertamento



VERSAMENTI E RAVVEDIMENTI

Insufficiente versamento dell'imposta e della maggiorazione nel “*termine lungo*”

I versamenti (saldo e primo acconto IRPEF, IRES ed IRAP e saldo IVA) effettuati nel più ampio termine risultano tempestivi con la particolarità che l'adempimento dell'obbligazione tributaria avviene mediante il pagamento dell'imposta incrementata dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, che si configura come parte del tributo medesimo



VERSAMENTI E RAVVEDIMENTI

Insufficiente versamento dell'imposta e della maggiorazione nel "*termine lungo*"

Ne consegue che, se è dovuta una maggiore imposta rispetto a quella calcolata e versata nel "*termine lungo*" detto versamento non deve essere considerato "*tardivo*" ma semplicemente "*insufficiente*".

Ciò significa che la sanzione in misura ordinaria (pari al 30% dell'importo non versato) deve essere calcolata sulla differenza tra quanto versato nel "*termine lungo*" e quanto dovuto (imposta più maggiorazione).



VERSAMENTI E RAVVEDIMENTI

Insufficiente versamento dell'imposta e della maggiorazione nel “*termine lungo*”

Il contribuente può comunque decidere di regolarizzare l'errore commesso mediante l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso eseguendo il versamento di quanto dovuto a titolo di tributo, comprensivo della maggiorazione dello 0,40% e dei relativi interessi e sanzioni



VERSAMENTI E RAVVEDIMENTI

Insufficiente versamento dell'imposta e della maggiorazione nel “*termine lungo*”

Esempio

Saldo IVA 2012 da versare entro il 17.6.2013	Euro	1.000,00
Saldo IVA da versare entro il 17.7.2013	Euro	1.004,00
Versamento effettuato il 17.7.2013	Euro	980,00
<u>Sanzione che applica l'Agenzia delle entrate:</u>		
30% su euro 1.000,00 = euro 300,00		
<u>Sanzione da applicare:</u>		
30% su euro 24.00 = euro 7,20		

VERSAMENTI E RAVVEDIMENTI

Insufficiente versamento dell'imposta e della maggiorazione nel “*termine lungo*”

Nell'ipotesi di erronea determinazione dell'importo necessario per sanare l'irregolarità commessa e, quindi, degli interessi moratori e della relativa sanzione, il ravvedimento può considerarsi perfezionato anche solo parzialmente, cioè limitatamente all'importo versato entro la scadenza del termine per il ravvedimento



VERSAMENTI E RAVVEDIMENTI

Efficacia del ravvedimento in presenza di carenti versamenti

Nell'ipotesi di erronea determinazione dell'importo necessario per sanare l'irregolarità commessa e, quindi, degli interessi moratori e della relativa sanzione, il ravvedimento può considerarsi perfezionato anche solo parzialmente, cioè limitatamente all'importo versato entro la scadenza del termine per il ravvedimento



VERSAMENTI E RAVVEDIMENTI

Efficacia del ravvedimento in presenza di carenti versamenti

Per l'individuazione del *dies a quo* dal quale far decorrere i termini per il ravvedimento, con riferimento al versamento del saldo e del primo acconto dovuti in base alle dichiarazioni, va da sé che andrà considerato il termine entro cui si è scelto di eseguire l'originario versamento da correggere. In presenza di nessun versamento il riferimento sarà alla prima scadenza naturale



VERSAMENTI E RAVVEDIMENTI

Efficacia del ravvedimento in presenza di carenti versamenti

Nel caso in cui il contribuente, in sede di ravvedimento, effettui un versamento complessivo di imposta, sanzioni ed interessi inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non siano commisurati all'imposta versata a titolo di ravvedimento quest'ultimo dovrà essere considerato perfezionato limitatamente alla quota parte dell'imposta proporzionata al *quantum* complessivamente corrisposto a vario titolo



VERSAMENTI E RAVVEDIMENTI

Efficacia del ravvedimento in presenza di carenti versamenti

Poiché i criteri di determinazione di quanto dovuto in presenza di versamenti carenti potranno essere applicati in via automatizzata solo a seguito della modifica delle procedure informatiche del controllo automatizzato dei versamenti, in attesa dei necessari adeguamenti, gli Uffici dovranno applicare “*manualmente*” i criteri appena enunciati nella Circolare n. 27/2013 agli esiti scaturenti dai controlli automatizzati anche in presenza di ruoli



VERSAMENTI E RAVVEDIMENTI

Efficacia del ravvedimento in presenza di carenti versamenti

Gli Uffici dovranno variare i codici tributo e suddividere gli importi versati a vario titolo (imposta, sanzione ed interessi) in modo da determinare l'importo ancora da versare sulla base della percentuale di completamento individuata dalla Circolare n. 27/2013.



VERSAMENTI E RAVVEDIMENTI

Efficacia del ravvedimento in presenza di carenti versamenti

Gli Uffici dovranno, inoltre, abbandonare il contenzioso eventualmente pendente instaurato sulla base dei principi difformi da quelli enunciati nella Circ. n. 27/2013.

Per le sanzioni già irrogate con provvedimento definitivo non è ammessa la ripetizione di quanto pagato



VERSAMENTI E RAVVEDIMENTI

Carenti versamenti degli importi dovuti a seguito della definizione dell'accertamento

Se il contribuente intende beneficiare della possibilità offerta dall'art. 15 del D.lgs. n. 218/97 (acquiescenza) ma incorre in un errore materiale o di calcolo nel versamento delle somme dovute, l'acquiescenza è validamente perfezionata purché la differenza tra quanto dovuto e quanto pagato sia di entità lieve, tale da non configurare un atteggiamento incompatibile con la volontà di definizione dell'accertamento



VERSAMENTI E RAVVEDIMENTI

Carenti versamenti degli importi dovuti a seguito della definizione dell'accertamento

Non è di ostacolo alla definizione dell'accertamento la circostanza che il versamento dell'integrazione sia effettuato con lieve entità rispetto ai termini previsti dall'art. 15 del D.lgs. n. 218/97



VERSAMENTI E RAVVEDIMENTI

Carenti versamenti degli importi dovuti a seguito della definizione dell'accertamento

Quanto appena esposto si applica anche ai casi previsti dall'art. 17 del D.lgs. n. 472/97 (definizione agevolata delle sanzioni) nonché nei casi di perfezionamento dell'accertamento con adesione



VERSAMENTI E RAVVEDIMENTI

Carenti versamenti degli importi dovuti a seguito della definizione dell'accertamento

In sostanza, è necessario salvaguardare i comportamenti dai quali traspaia con evidenza l'intenzione del contribuente di utilizzare correttamente gli istituti appena citati.

L'Ufficio potrà, pertanto, ritenere validamente perfezionata la definizione effettuata attraverso il versamento di un ammontare leggermente inferiore a quello dovuto, a titolo di definizione della pretesa tributaria, e successivamente integrato dal contribuente



PERDITE SU CREDITI

Circolare ministeriale n. 26/2013

Art. 101, comma 5 del T.U.I.R.

Con il D.L. n. 83/2012 è stato modificato l'art. 101 del Testo Unico delle imposte sui redditi inserendo una casistica secondo la quale è possibile dedurre le perdite senza necessità di dimostrare la presenza degli elementi certi e precisi.



PERDITE SU CREDITI

Circolare ministeriale n. 26/2013

Art. 101, comma 5 del T.U.I.R.

Si tratta delle perdite relative a crediti:

- di modesta entità e per i quali sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento;
- il cui diritto alla riscossione è prescritto;
- per i quali il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- che risultano cancellati dal bilancio di un soggetto *las/lfrs adopter* in dipendenza di eventi estintivi.



PERDITE SU CREDITI

Circolare ministeriale n. 26/2013

Perdite su crediti di modesta entità

Gli elementi certi e precisi sussistono, in ogni caso, nell'ipotesi di rilevazione in bilancio di una perdita relativa a crediti di modesta entità che risultano scaduti da almeno sei mesi.

Dopo questo termine, la perdita può essere fiscalmente dedotta.

Il credito si considera di modesta entità quando ammonta a un importo non superiore a 5mila euro per le imprese di più rilevante dimensione e a 2.500 euro per le altre imprese.



PERDITE SU CREDITI

Circolare ministeriale n. 26/2013

Perdite su crediti di modesta entità

L'importo limite viene verificato sul singolo credito, eccetto nel caso di rapporti giuridici unitari tra le controparti.

Possono essere dedotte le perdite sui crediti per i quali il periodo di sei mesi è decorso prima del 2012 e la perdita è imputata nell'esercizio 2012 o nei successivi.



PERDITE SU CREDITI

Circolare ministeriale n. 26/2013

Perdite in casi di accordi di ristrutturazione

Anche in caso di accordi di ristrutturazione, come già previsto originariamente dalla norma per le procedure concorsuali (ad esempio il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa), è ammessa la deducibilità della perdita su crediti.

Viene ora chiarito che, una volta aperta la procedura, l'individuazione dell'anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza.



PERDITE SU CREDITI

Circolare ministeriale n. 26/2013

Crediti prescritti

La perdita può essere dedotta anche per i crediti il cui diritto alla riscossione è prescritto, indipendentemente dalla circostanza che il credito sia di modesta entità.



ANCL



PERDITE SU CREDITI

Circolare ministeriale n. 26/2013 Crediti cancellati dal bilancio IAS/IFRS

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (soggetti IAS/IFRS), gli elementi certi e precisi sussistono anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.



PROVVEDIMENTI ESTIVI AGENZIA ENTRATE

Beni concessi in godimento ai soci

Prov. 2.8.2013 n. 94902

Publicazione del modello di comunicazione delle informazioni relative ai beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline.

PROVVEDIMENTI ESTIVI AGENZIA ENTRATE

Beni concessi in godimento ai soci

I beni

Nessun obbligo di comunicare all'Anagrafe i dati relativi a beni - diversi da autovetture e altri veicoli soggetti a registrazione, unità da diporto, aeromobili e immobili - concessi in godimento a soci o familiari, il cui valore di mercato è inferiore a 3mila euro, al netto dell'Iva.



PROVVEDIMENTI ESTIVI AGENZIA ENTRATE

Beni concessi in godimento ai soci

I beni

Sono, inoltre, esclusi dalla comunicazione gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci, i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo che costituiscono *fringe benefit* e *i finanziamenti ai soci* o ai familiari dell'imprenditore.



PROVVEDIMENTI ESTIVI AGENZIA ENTRATE

Beni concessi in godimento ai soci

I beni

La comunicazione dei dati deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta, qualora esista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento.

L'obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, nel caso in cui ne permanga l'utilizzo nell'anno di riferimento della comunicazione.



PROVVEDIMENTI ESTIVI AGENZIA ENTRATE

Beni concessi in godimento ai soci

Le scadenze

A regime, la comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui i beni sono concessi in godimento.

Per i beni in godimento nel 2012, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre 2013.



PROVVEDIMENTI ESTIVI

AGENZIA ENTRATE

Beni concessi in godimento ai soci

Le modalità

I soggetti tenuti alla comunicazione (impresa concedente o in alternativa socio o familiare dell'imprenditore) utilizzano il servizio telematico Entratel o Fisconline, a seconda dei requisiti posseduti.

Naturalmente, possono avvalersi degli intermediari abilitati.

La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte delle Entrate, la ricezione del file con i dati.



PROVVEDIMENTI ESTIVI AGENZIA ENTRATE

Spesometro

Prov. 2.8.2013 n. 94908

Publicazione del modello di comunicazione per l'invio dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline.

PROVVEDIMENTI ESTIVI

AGENZIA ENTRATE

Spesometro

Le scadenze

La comunicazione telematica dei dati relativi al 2012 deve essere effettuata, da parte degli operatori che effettuano la liquidazione mensile Iva, entro il 12.11.2013 (a regime entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento); gli altri operatori, invece, dovranno provvedere all'invio dei dati entro il 21.11.2013 (a regime, entro il 20 aprile dell'anno successivo).



PROVVEDIMENTI ESTIVI

AGENZIA ENTRATE

Spesometro

Modalità

Il provvedimento stabilisce che la comunicazione delle operazioni documentate da fattura può essere effettuata in forma analitica (per le singole operazioni, indipendentemente dall'importo) o in forma aggregata (per l'ammontare complessivo dell'imponibile e dell'imposta relativa all'anno di riferimento per ciascuna controparte), a eccezione dei casi espressamente indicati.



PROVVEDIMENTI ESTIVI AGENZIA ENTRATE

Comunicazioni black-list

Modalità

Il provvedimento stabilisce, tra le novità, che la comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori della cd. *black list*, che può essere trasmessa utilizzando il modello allegato al provvedimento stesso. Restano fermi i periodi di riferimento previsti dal precedente decreto del 2010. La comunicazione transita sul “modello Spesometro” in relazione alle operazioni effettuate a partire dal **1 ottobre 2013**.



LA DIFESA DAL REDDITOMETRO

Il numero degli accertamenti

Gli accertamenti con il nuovo redditometro non saranno di massa. L'obiettivo dell'Agenzia delle Entrate è quello di controllare 35mila soggetti ossia uno ogni mille contribuenti. Questo numero dovrebbe far pensare che la scelta ricadrà davvero sui soggetti a più alto rischio di evasione, cioè quelli per cui le spese effettuate superano di gran lunga il 20% rispetto ai redditi dichiarati al Fisco. Al massimo il nuovo redditometro si pone come strumento di *compliance*, che può far dichiarare in futuro qualcosa di più rispetto a quanto fatto finora.



LA DIFESA DAL REDDITOMETRO

Controlli senza automatismi

Per arrivare ai veri e propri accertamenti il Fisco deve percorrere un percorso obbligato e che prevede tutele per il contribuente. L'operazione inizia con una preselezione automatica che crea una prima lista. I contribuenti nella lista sono coloro che hanno dei redditi dichiarati non in linea con quelli attesi dall'amministrazione. La lista è solo il primo step. Successivamente la lista va agli uffici periferici che operano una vera e propria selezione. I contribuenti da controllare saranno chiamati per portare chiarimenti e solo se i chiarimenti saranno insufficienti l'ufficio potrà aprire un vero e proprio controllo che potrà portare a una concreta rettifica.



LA DIFESA DAL REDDITOMETRO

Le verifiche sui conti correnti

I conti correnti e i singoli movimenti dei contribuenti non sono a disposizione del fisco. Questi dati, in dettaglio, potranno essere conosciuti solo a seguito di una procedura autorizzativa che può essere attivata solo quando il fisco determina delle concrete anomalie che facciano ritenere che il contribuente non rispetti le regole fiscali. Nell'iter del redditometro le indagini finanziarie e l'analisi dei conti si possono realizzare o nella fase del confronto con il contribuente per libera scelta di quest'ultimo o per iniziativa del Fisco.



LA DIFESA DAL REDDITOMETRO

Le verifiche sui conti correnti

L'iniziativa dell'agenzia delle Entrate, però, si avrà solo nel momento che, a seguito del confronto con l'amministrazione, il contribuente non sarà stato in grado di dimostrare la propria correttezza e la relativa coerenza dei propri redditi rispetto alle spese sostenute.



LA DIFESA DAL REDDITOMETRO

Non bisogna smettere di spendere

Attenzione a non cadere nella logica del più spendo e più rischio di essere controllato dal Fisco.

Il redditometro non è uno strumento che intende punire i consumi ma cerca di ricostruire attraverso una serie di consumi presi in considerazione l'effettiva capacità contributiva, o per dirla ancora più semplicemente il tenore di vita realmente sostenuto.

Quindi, smettere di consumare o di spendere non serve. Piuttosto l'obiettivo è proprio quello di agire sulla leva dei redditi, inducendo chi dichiara poco a indicare in Unico imponibili più alti.



LA DIFESA DAL REDDITOMETRO

Non conservare tutti gli scontrini

La collezione degli scontrini è un'attività assolutamente inutile per il redditometro. Gli scontrini non sono nominativi e quindi non dimostrano chi ha speso una determinata cifra.

L'unica eccezione può essere rappresentata dalle spese mediche o farmaceutiche per cui lo scontrino è "*parlante*" e serve ad accedere alla detrazione in dichiarazione dei redditi.



LA DIFESA DAL REDDITOMETRO

Non conservare tutti gli scontrini

Discorso diverso, invece, per gli acquisti importanti o di maggior valore, per i quali conservare la documentazione (rogiti per un immobile o contratti di acquisto di auto) insieme ai mezzi di pagamento può essere utile in caso di richiesta del Fisco.

Inoltre, per i beni non presenti già in Anagrafe tributaria le vendite oltre i 3.600 euro Iva inclusa sono comunicate con lo spesometro.



LA DIFESA DAL REDDITOMETRO

Si ai piccoli pagamenti in contanti

La tracciabilità dei pagamenti è un grande aiuto in caso di controlli con il redditometro.

Poter dimostrare e contestualizzare i movimenti effettuati su conto corrente o i pagamenti tramite bancomat, carta di credito o assegno può rivelarsi una carta vincente in un eventuale contraddittorio con gli uffici.

Attenzione però a non esagerare in eccessi. L'uso di denaro contante (nei limiti della soglia consentita di 999,99 euro) non è sicuramente a rischio per i piccoli acquisti quotidiani: dalla spesa al mercato o al supermercato.

LA DIFESA DAL REDDITOMETRO

Il peso delle prove a favore delle Entrate

Una preoccupazione che spesso nasce quando si sente parlare di redditometro è costituita dal fatto che si pensa che il contribuente a fronte dell'incompatibilità del proprio reddito dichiarato rispetto a quello calcolato in modo automatico dal fisco è obbligato a provare documentalmente la propria correttezza fiscale.

Questo non è vero perché contribuenti e Fisco sono sullo stesso piano ed è l'amministrazione finanziaria a dover provare e motivare ciò che pretende. Certamente il contribuente potrà fornire elementi che, anche su base di semplici presunzioni, dimostrino la coerenza dei propri redditi dichiarati rispetto alle spese sostenute.



LA DIFESA DAL REDDITOMETRO

Il peso delle medie dell'ISTAT

Per alcune spese, ad esempio per quelle correnti, per le spese alimentari e per gli acquisti di abbigliamento il redditometro si basa non solo sulle spese effettivamente sostenute, ma anche su valori che derivano da studi statistici economici (le cosiddette spese calcolate su medie Istat). Queste spese, però, non entrano in gioco nella selezione del contribuente da sottoporre a controllo e verranno utilizzate solo nella fase di accertamento vero e proprio quando il contribuente non sarà stato in grado di fornire sufficienti elementi che facciano ragionevolmente ritenere che le spese effettivamente sostenute siano in linea con i redditi dichiarati.



LA DIFESA DAL REDDITOMETRO

Le banche dati che non comunicano

L'amministrazione finanziaria ha a disposizione 128 banche dati. Il timore più diffuso è quello di essere sotto un «Grande fratello» fiscale, in grado di ricostruire attimo dopo attimo la vita tributaria di ogni contribuente.

In realtà non è così. Come sottolineato dalla commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria nella scorsa legislatura i database del Fisco fanno molta fatica a comunicare tra loro in quanto i dati immessi sono disomogenei o "*parlano*" addirittura lingue diverse.



LA DIFESA DAL REDDITOMETRO

L'acquisto della casa ed altri investimenti

Una preoccupazione sollevata da più parti è relativa ai metodi di calcolo degli investimenti e in particolare degli incrementi patrimoniali.

In effetti la norma prevede che se il contribuente acquista una casa o un altro immobile (il discorso, però, può valere per qualsiasi altra spesa di investimento) nel periodo d'imposta sottoposto a accertamento questo rileva quale spesa interamente in detto periodo d'imposta.



LA DIFESA DAL REDDITOMETRO

L'acquisto della casa ed altri investimenti

In effetti non è così.

La determinazione degli investimenti tiene conto dei disinvestimenti e degli investimenti dei quattro anni precedenti presenti in Anagrafe tributaria.

Il contribuente potrà dimostrare la sua coerenza fiscale fornendo la prova della formazione della provvista necessaria all'acquisto del bene e non anche delle relative fonti di reddito.



LE NOVITA' DEL QUADRO RW

**Legge europea n. 97/2013 pubblicata sulla G.U. del
20.8.2013 ed entrata in vigore il 4.9.2013**

Eliminazione dell'obbligo di compilazione delle
sezioni I e III del quadro RW.

*Permane il solo obbligo di compilazione della
sezione II, relativa agli stock di capitali detenuti
all'estero al 31 dicembre di ciascuna annualità.*



LE NOVITA' DEL QUADRO RW

**Legge europea n. 97/2013 pubblicata sulla G.U. del
20.8.2013 ed entrata in vigore il 4.9.2013**

Eliminata la soglia limite dei 10 mila euro al di sopra
della quale il contribuente era obbligato alla
compilazione della sezione II.

*Le semplificazioni avranno effetto dal periodo d'imposta
2013 e quindi vedremo i loro riflessi sui modelli
dichiarativi del prossimo anno.*



LE NOVITA' DEL QUADRO RW

Legge europea n. 97/2013 pubblicata sulla G.U. del 20.8.2013 ed entrata in vigore il 4.9.2013

Restyling soft in materia di sanzioni

In caso di omessa trasmissione delle comunicazioni di cui all'art. 1 del D.L. n. 167/1990, a carico degli intermediari è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa dal 10 al 25% dell'importo non segnalato (in precedenza la sanzione era pari al 25%)



LE NOVITA' DEL QUADRO RW

Legge europea n. 97/2013 pubblicata sulla G.U. del 20.8.2013 ed entrata in vigore il 4.9.2013

Restyling soft in materia di sanzioni

Per le violazioni commesse dai contribuenti, la mancata compilazione della sezione II del quadro RW comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria che va dal 3 al 15% dell'importo non indicato (in precedenza la sanzione andava dal 10 al 50%)



LE NOVITA' DEL QUADRO RW

**Legge europea n. 97/2013 pubblicata sulla G.U. del
20.8.2013 ed entrata in vigore il 4.9.2013**

Restyling in materia di sanzioni

Nelle ipotesi di investimenti o attività estere detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, le sanzioni, in ipotesi di mancata indicazione, sono raddoppiate e vanno dal 6 al 30% degli importi non comunicati.



LE NOVITA' DEL QUADRO RW

**Legge europea n. 97/2013 pubblicata sulla G.U. del
20.8.2013 ed entrata in vigore il 4.9.2013**

Decorrenza

*In applicazione del favor rei il regime sanzionatorio
di favore è applicabile dal 4 settembre 2013
(data di entrata in vigore della norma)*



LE NOVITA' DEL QUADRO RW

**Legge europea n. 97/2013 pubblicata sulla G.U. del
20.8.2013 ed entrata in vigore il 4.9.2013**

Omessa presentazione del quadro RW

*E' riconosciuta la possibilità di sanare la mancata
presentazione del quadro RW entro 90 giorni dallo
scadere del termine per la presentazione della
dichiarazione annuale mediante il pagamento di un
sanzione pari ad euro 258,00*

